



Prefettura di Catanzaro
Ufficio territoriale del Governo



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL D. LGS. 285/92. AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

BANDO DI GARA

Amministrazioni Aggiudicatrici:

- Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, Piazza Rossi – pec: protocollo.prefcz@pec.interno.it ;
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria, Via Gioacchino Da Fiore, 34 88100 Catanzaro (CZ), tel. 0961/778911 – pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it :

Bando di gara, disciplinare e relativi allegati sono disponibili presso: www.prefetturareggiocalabria.it e www.agenziademanio.it “Gare e aste” – “Forniture e altri servizi”.

Oggetto dell'appalto: Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del D. Lgs. 285/92 nell'ambito territoriale della provincia di Catanzaro.

- **CPV** (Vocabolario Comune per gli Appalti) 50118100-6
- **NUTS** (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche) ITF63
- **CIG** (Codice Identificativo Gara) **9909802350**

Quantità o entità dell'appalto: valore indicativo quinquennale € **174.180,33 + IVA** (centosettantaquattrocentottanta/33) al netto dell'iva.

Durata dell'appalto: Mesi 60 dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle Stazioni appaltanti, delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati (SIVES), ferma restando, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs nr. 50/2016, l'eventuale proroga del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

Informazione sui rinnovi: l'appalto non è soggetto a rinnovo.

Soggetti ammessi alla gara e requisiti richiesti: informazioni contenute nel disciplinare di gara.

Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.

Tipo di procedura: aperta.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.

Termine di ricezione delle domande di partecipazione e aperture delle offerte:

data: **31 agosto 2023 ore 12:00.**

Le offerte andranno inviate mediante piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CONSIP S.p.a., tramite il Sistema telematico in modalità ASP sul sito

www.acquistinretepa.it e saranno aperte il 5 settembre 2023 in orario che sarà comunicato preventivamente, ovvero in data diversa debitamente comunicata.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Antonio Calenda – Funzionario Economico Finanziario della Prefettura- UTG di Catanzaro.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sito in Catanzaro.

Presentazione dei ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere presentati, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

per la Prefettura di Catanzaro
Il Viceprefetto Vicario
(Iannuzzi)

per la Direzione Regionale Calabria
dell'Agazia del Demanio
Il Vicedirettore Regionale
(Piscolla)

()f.to in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs. 82/2005*

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E
ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO
AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N.
285/92 AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANZARO

CIG 9909802350

DISCIPLINARE DI GARA

I. STAZIONI APPALTANTI: Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo (di seguito anche Prefettura-UTG) di Catanzaro Piazza Rossi, Agenzia del Demanio, Direzione Regionale CALABRIA Via Gioacchino da Fiore 34, Catanzaro.

II. OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D. Lgs. 285/92. Il servizio si svolgerà nell'ambito provinciale di Catanzaro

III. PROCEDURA DI GARA: con determina a contrarre n. 40957 del 02/05/2023 è stata indetta una procedura aperta di cui al precedente punto II, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Il bando di gara sarà pubblicato a cura della società STC MANAGING SRL, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

In applicazione dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale¹e sui quotidiani dovranno essere rimborsate all'Agenzia del Demanio ed alla Prefettura dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. **La documentazione di gara è stata altresì pubblicata sui siti istituzionali delle Stazioni appaltanti:**

Agenzia del demanio: www.agenziademanio.it, sezione "Gare e Aste" Prefettura di Catanzaro www.prefettura.it/catanzaro, Sezione "amministrazione trasparente – bandi di gara – gare in corso".

1° Euro 174.180,33 oltre IVA, comprensivo di tutti i costi di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani, a eccezione di quello relativo all'avviso di aggiudicazione sulla GURI che verrà comunicato prontamente all'aggiudicatario.

III.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE: La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

La Prefettura di Catanzaro e la Direzione Regionale Calabria dell'Agenzia del Demanio (di seguito, per brevità, le Stazioni Appaltanti) si avvarranno di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione".

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di

manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

III.2 DOTAZIONI TECNICHE: Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui

- all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

III.3 IDENTIFICAZIONE: per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.]

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

III.4 GESTORE DEL SISTEMA: Fermo restando che, per la presente procedura, stazioni appaltanti ed Amministrazioni aggiudicatrici sono la Prefettura di Catanzaro e la Direzione Regionale Calabria dell'Agenzia del Demanio, le stesse si avvalgono, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

IV. VALORE:

- per la custodia dei veicoli le tariffe sono previste all'art. 4 del capitolato tecnico;
- per l'acquisto dei veicoli le modalità e le condizioni di vendita sono indicate all'art. 5 del capitolato tecnico

Tenuto conto delle peculiarità proprie del servizio da affidare, è stata effettuata una proiezione del flusso medio di veicoli oggetto di custodia nel quinquennio antecedente a quello d'indizione della presente procedura di gara rapportato al costo medio della giacenza stabilito in 3 euro e parametrato a un periodo di 40 giorni. Il periodo di giacenza è determinato in relazione ai tempi medi che si prevedono necessari per la definizione del procedimento di alienazione in base agli articoli 213, 214 e 214-*bis* del codice della strada (compresi i tempi per eventuali notifiche a soggetti irreperibili e a soggetti residenti all'estero, nelle ipotesi in cui i veicoli siano stati fermati o sequestrati in assenza del trasgressore oppure siano condotti da minori e, in entrambe le ipotesi, vi sia impossibilità di rintracciare il proprietario o altro soggetto obbligato in solido). E' stato tenuto altresì conto dei risultati attesi dalle iniziative intraprese dal Ministero dell'Interno finalizzate - nell'ottica del contenimento e della riduzione della spesa pubblica - alla concreta attuazione della normativa vigente attraverso l'incremento dei casi di affidamento del veicolo al proprietario, al conducente o ad altro obbligato in solido e la riduzione dei tempi di giacenza dei veicoli presso le depositerie.

Al flussocostì stimato - non costituente il valore del presente appalto, ma unicamente una proiezione dei dati rilevati negli anni precedenti con riferimento all'attività di custodia -vengono

parametrati l'ammontare della cauzione di cui al par. XIII edil contributo da corrispondere all'A.N.AC di cui al par. XIV.

La proiezione dei dati in questione deve intendersi meramente indicativa e non vincolante ai fini del contratto di appalto, soggetto nel suo specifico ammontare a scostamenti sia in aumento che in diminuzione in base all'effettivo ammontare dei servizi prestati e dei veicoli trasferiti in proprietà al custode.

V. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

VI. DURATA DELL'APPALTO: 60 mesi dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle Stazioni appaltanti, delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati (SIVES), ferma restando, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l'eventuale proroga del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

VI.1 OPZIONI: Qualora nel periodo contrattuale avvenga una variazione – in aumento/diminuzione - del costo del gasolio per autotrazione in una misura superiore al trenta per cento (30%) della media di quello praticato alla data di stipula del contratto, la parte interessata potrà chiedere una variazione delle indennità chilometriche previste nelle Tabelle A e B del Capitolato Tecnico, pari al dieci per cento (10%) dell'intera variazione accertata. Le verifiche delle variazioni del costo saranno effettuate dalle Stazioni Appaltanti facendo riferimento al prezzo medio al consumo del "gasolio per autotrazione" rilevato mensilmente dal portale del Ministero dello Sviluppo Economico-Osservatorio prezzi e tariffe (<https://carburanti.mise.gov.it/>). Entro dieci (10) giorni dalla verifica le Stazioni Appaltanti riconosceranno l'eventuale adeguamento delle indennità chilometriche, dandone comunicazione al Custode-acquirente. La variazione avrà effetto dalla data della richiesta e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tale data. Ogni successiva verifica prenderà come base di calcolo il nuovo costo del carburante qualora esso abbia comportato la variazione delle indennità.

VII. DOCUMENTAZIONE DI GARA: La documentazione a base di gara, costituita dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato tecnico e dallo schema di contratto, dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione è disponibile sui siti istituzionali di cui al precedente punto III.

Per la lettura della documentazione firmata ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sui siti www.agid.gov.it. Sui siti Internet di cui al precedente punto III è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

VII.1 CHIARIMENTI: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) [indicare il numero dei giorni tenendo conto della complessità dell'appalto sotto il profilo tecnico e del conseguente termine per la risposta (che in casi particolari deve avvenire prima dei 6 giorni di legge)] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni [ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata sostituire con "quattro giorni"] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

VII.2 COMUNICAZIONI: Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa, al sorteggio di cui all'articolo XX avvengono presso il Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

VIII. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti generali, d'idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria dettagliati nel presente Disciplinare.

Si precisa che per i soggetti di cui alle lettere f) e g) del citato articolo 45 saranno applicate le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016; pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, tali soggetti dovranno rifarsi, nei limiti della compatibilità, a quanto previsto nel presente documento in relazione ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del predetto decreto, laddove non partecipino in proprio, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 di partecipare, in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l'art. 353 del Codice penale.

Si precisa che:

- 1) l'attività oggetto dell'appalto si sostanzia in un **servizio unitario suddiviso al suo interno in più attività** (recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di sequestro, confisca o fermo amministrativo) che, pertanto, vanno considerate **frazionabili** nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese. Conseguentemente, la ripartizione delle singole attività tra i componenti del raggruppamento **non** comporta la configurazione dello stesso quale RTI verticale in quanto non vi è distinzione fra prestazione principale e prestazione secondaria;
- 1) **è ammessa la possibilità che nei RTI partecipino operatori economici che svolgano attività di demolizione/rottamazione.**

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso

- dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

IX. REQUISITI GENERALI: Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso le amministrazioni affidanti negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

X. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA: I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati nel presente disciplinare, avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – **FVOE**) secondo le istruzioni ivi riportate.

X.1 REQUISITI DI IDONEITÀ: Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) di essere in regola con la vigente normativa antincendio²;

Con riguardo ai soli operatori che svolgono attività di demolizione/rottamazione:

- a) iscrizione alla C.C.I.A. per l'attività di demolizione/rottamazione;
- b) iscrizione al "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi del decreto-legge n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, nonché al rispetto degli adempimenti derivanti dall'iscrizione al medesimo registro³;
- c) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 – Codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso);
- d) possesso dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs.152/2006 con indicazione dell'Ente certificatore competente e del luogo in cui è ubicato il centro di raccolta⁴;

² Laddove l'operatore **non sia assoggettato alla normativa antincendio**, il legale rappresentante dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata di copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

³ **Laddove l'operatore non sia obbligato all'iscrizione** al "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi del decreto-legge n. 135/2018 convertito dalla legge n. 12/2019, **il legale rappresentante dovrà rendere apposita dichiarazione** ai sensi del **D.P.R. 445/2000, corredata di copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.**

⁴ L'operatore che andrà a svolgere l'attività di demolizione/rottamazione avrà dunque cura, nell'ambito della Parte IV, lettera A, punto 2, del DGUE di inserire le informazioni richieste sia con riguardo all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che con riferimento all'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

- e) iscrizione nell'“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” c.d. White List, di cui all'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016), ovvero avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto Elenco (in entrambi i casi dovranno essere indicati gli estremi dell'iscrizione o domanda di iscrizione e la Prefettura competente)⁵;
- f) in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di carattere generale nonché da quella pertinente all'attività di settore per lo svolgimento del servizio di demolizione/rottamazione dei veicoli;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

X.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: la capacità economica e finanziaria è dimostrata mediante presentazione di idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestanti la solidità economica e finanziaria dell'offerente⁶.

In caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari costituiti/costituendi, le referenze dovranno essere presentate da ciascun operatore raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando.

⁵Sempre nell'ambito della Parte IV, lettera A, punto 2, del DGUE, relativamente all'iscrizione nelle cd. White List, dovranno essere indicati gli estremi dell'iscrizione o della domanda di iscrizione e la Prefettura competente.

⁶ Gli operatori che intrattengono rapporti con un unico istituto bancario e sono, pertanto, in grado di produrre una sola referenza, possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 86, comma 4, D. Lgs. 50/2016, il quale testualmente prescrive che *“l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”*. Sarà poi rimessa alla SA ogni valutazione in merito all'idoneità del documento, prodotto in sostituzione di una delle due referenze, a comprovare la capacità economico finanziaria richiesta, purché si tratti non di una semplice dichiarazione di solidità resa dal concorrente, ai sensi del DPR 445/2000, ma di documenti (bilanci con note integrative etc).

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le referenze dovranno essere presentate con riferimento al consorzio ovvero alle imprese consorziate indicate quale esecutrici del servizio.

X.3REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

a) (per l'attività di recupero):

- possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
- disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
- possesso di polizza di "Rischio di esercizio" per danni causati nello svolgimento di detta attività, nonché di regolare polizza RCA per i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati.

b) (per l'attività di custodia):

- disponibilità, nell'ambito territoriale per cui si concorre, di un'area adibita a depositaria con una superficie utile non inferiore a mq 500, non parcellizzabile, e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata con un'altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5;
- possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio dei veicoli custoditi;
- *(ai fini della custodia dei veicoli oggetto della presente gara che dovessero risultare incidentati)* disponibilità, all'interno della suddetta area adibita a depositaria, di una superficie non inferiore a mq 20 idonea al parcheggio di almeno 2 autoveicoli appositamente riservata dotata:
 - *(se depositaria al chiuso)* di una pavimentazione impermeabilizzata del locale ed un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con relativo svuotamento periodico e smaltimento nelle forme previste dalla legislazione di settore;
 - *(se depositaria all'aperto, sia completamente che con presenza di tettoia)* di una pavimentazione impermeabilizzata dell'area munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con relativo trattamento secondo la normativa di settore.

c) (per l'attività di demolizione/rottamazione):

- disponibilità di almeno un mezzo idoneo al prelievo e trasporto dei veicoli da demolire.

In caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari costituiti/costituendi, dovranno essere posseduti dal RTI/consorzio ordinario e andranno attestati da ciascuno degli operatori economici che costituiscono il RTI/Consorzio ordinario, **con riferimento alle attività di propria competenza**.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti tecnico organizzativi di cui ai punti a) e b) sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

XI. AVVALIMENTO: Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti X.2 e X.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto X.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

XII. SUBAPPALTO: Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

XIII. GARANZIA PROVVISORIA: L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del valore di appalto (€ 174.180,33 iva esclusa), il cui importo è determinato in € 3.483,60 sulla base della stima netta del valore di appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) non è consentita la modalità di costituzione mediante deposito provvisorio con bonifico bancario o diversa modalità;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#); svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/impres_e_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul Sistema in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

XIV. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC:

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>.

A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

XV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA: Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **31 agosto 2023** a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo III.1.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

XV.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo III e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

- Documentazione amministrativa;**
- Offerta tecnica;**
- Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà

all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA** < *NB: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta.* >

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 270 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino

alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

XVI. SOCCORSO ISTRUTTORIO: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

XVII. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle Buste amministrative, la documentazione indicata nella tabella seguente.

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Eventuale dichiarazione integrativa al DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
Eventuale dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267	Amministrativa
Dichiarazione sostitutiva art. 89 co. 1 – contratto di avvalimento	Amministrativa
Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679	Amministrativa
Eventuale informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 ausiliaria	Amministrativa
Eventuale atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa
Garanzia provvisoria e documentazione a corredo	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC	Amministrativa

XVII.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA: La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato I.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà indicare:

- a) l'indirizzo di posta elettronica certificata (o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ordinaria), al quale saranno trasmesse le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
- b) la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
- c) *(nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 che non partecipino in proprio)* per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p. Dovranno essere altresì indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- d) *(nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16):*
 - indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi/consorziandi.
 - contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate, di impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata "capogruppo", che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- e) *(nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti di cui all'art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16)* indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi/consorziandi.
- f) il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20;
- g) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto;
- h) che l'offerta è valida e vincolante per 270 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24, con specifica indicazione del codice tributo **1552**.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "**comprova imposta di bollo**" copia informatica dell'F24.

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

Nel caso di RT l'imposta di bollo è unica per l'intero RT.

In alternativa, sarà consentito al concorrente, in conformità a quanto previsto dal Bando Tipo ANAC n. 1/2021, di acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. In questa ipotesi, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

XVII.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO: Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.

Si precisa che il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. X.3 verrà dichiarato compilando la **Parte IV, lettera α, “Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”**.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo, debitamente sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

XVII.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE: Il concorrente dovrà rendere una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005

dal Legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00), relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettere c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

XVII.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 26: Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47

del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

XVII.5 RELAZIONE TECNICA: Dovrà essere presentata una relazione di un tecnico (Ingegnere, Architetto o Geometra) iscritto all'albo professionale, sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, corredata di planimetria in scala 1:200, in cui il professionista attesti:

- che la destinazione dell'area ove è ubicata la depositaria, è conforme/compatibile al piano regolatore corrente nonché alle leggi vigenti, alle norme urbanistiche, e presenti vie di accesso e di esodo;
- gli identificativi catastali dell'immobile ove è ubicata la depositaria;
- le caratteristiche della depositaria (mq area scoperta, mq area coperta, mq locale chiuso);
- (se del caso) la sussistenza di una separazione netta dell'area adibita a depositaria da altra area, appartenente allo stesso soggetto, nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse destinata all'esercizio di altre attività;
- che la superficie destinata alla custodia degli autoveicoli incidentati è munita delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla vigente normativa Nazionale - ivi compreso il D. Lgs. 152/2006 - e Regionale in materia di tutela ambientale e rispettosa delle previsioni dettate dal piano regolatore corrente.

XVII.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO: Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria;
- 5) l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui al par. XXVIII.

XVII.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI: Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

XVIII. OFFERTA TECNICA: Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Relazione tecnica	Tecnica

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo relativo alla domanda di partecipazione e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

B.1 Una **relazione tecnica (All.II)**, sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 caratterizzata dalla definizione delle modalità realizzative del servizio con particolare riferimento a:

- modalità di svolgimento ordinario del servizio;
- modalità di gestione di situazioni straordinarie;
- modalità di gestione informatica dei dati relativi ai veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca.

La relazione tecnica dovrà contenere, inoltre, tutti gli elementi che l'offerente ritiene opportuni ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo relativo agli "elementi di valutazione" del presente disciplinare.

La dimensione massima di tale relazione è di 10 cartelle dattiloscritte (ad esclusione dell'elenco delle attrezzature e della planimetria).

Al fine di consentire la corretta attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione dell'offerta, alla proposta tecnica dovranno essere allegati **l'elenco delle attrezzature a disposizione**, da cui sia possibile evincere la qualità e la quantità delle stesse, e **una planimetria** dell'ambito provinciale in scala 1: 500.000 in cui risultino evidenziati gli operatori economici distribuiti sul territorio.

XIX. OFFERTA ECONOMICA: Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Economica

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo relativo alla domanda di partecipazione, è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L' "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) per la custodia dei veicoli, **la percentuale di sconto**, da applicare alle tariffe previste all'art. 4 del capitolato tecnico;
- b) per l'acquisto dei veicoli, con esclusione di quelli da destinare alla rottamazione **la percentuale di sconto**, da applicare alla valutazione dei veicoli effettuata con le modalità indicate all'art. 6.4 del capitolato tecnico. Tale sconto non potrà superare la misura massima prevista del 30%. Qualora la percentuale di sconto offerta superi la misura massima del 30% essa sarà considerata automaticamente pari al 30%.
- c) per l'acquisto di veicoli oggetto di sequestro e fermo amministrativo in giacenza presso la depositaria del Custode acquirente, originariamente alienati dalla sola Stazione Appaltante Prefettura per rottamazione, ove il medesimo Custode dovesse motivatamente richiedere, entro sette (7) giorni dalla ricezione del provvedimento di alienazione, la revisione della vendita ai fini della re-immissione in circolazione, e tale richiesta fosse accolta, al prezzo di alienazione determinato sulla base dei criteri di cui all'art.6.4 del capitolato tecnico, potrà essere applicata un'ulteriore percentuale di sconto. Tale sconto non potrà superare la misura massima prevista del 20%. Qualora la percentuale di sconto offerta superi la misura massima del 20% essa sarà considerata automaticamente pari al 20%.
- d) gli oneri per la sicurezza **afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016. Si precisa, al riguardo, che i costi della sicurezza vanno indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto (ossia costituiscono una quota dei costi complessivamente sostenuti dalla società in materia di sicurezza);

- e) i costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. Gli stessi saranno oggetto di valutazione circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta ovvero comunque prima dell'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, ultimo periodo.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema alla terza cifra decimale.

Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o alternative.

XX. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da apposita Commissione, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella:

Griglia per la valutazione delle offerte

CRITERIO DI VALUTAZIONE	RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
Qualità della proposta, suddivisa in:	Relazione Tecnica	Qualitativa	70/100
1.Modalità di svolgimento ordinario del servizio	Relazione Tecnica	Qualitativa	35/100
2.Modalità di gestione di situazioni straordinarie	Relazione Tecnica	Qualitativa	28/100
3.Modalità di gestione informatica dei dati relativi ai veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca	Relazione Tecnica	Qualitativa	7/100
Ribasso percentuale offerto	Offerta economica	Quantitativa	30/100
4.Percentuale di sconto per la custodia dei veicoli	Offerta economica	Quantitativa	23/100
5.Percentuale di sconto per l'acquisto dei veicoli, non superiore al 30%	Offerta economica	Quantitativa	5/100
6.Percentuale di sconto, per l'acquisto di veicoli originariamente alienati dalla Prefettura per	Offerta economica	Quantitativa	2/100

rottamazione, per i quali il CA ha successivamente richiesto la reimmissione in circolazione			
----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Non saranno ammessi alla successiva fase di gara i concorrenti che in relazione alle offerte tecniche avranno conseguito un punteggio inferiore a 42/70 punti; il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto XX. 2. Pertanto, le offerte economiche di tali concorrenti non saranno aperte.

XX. 1. Metodo per l'attribuzione del punteggio

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

XX. 2. Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte

Con riferimento agli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti relativi rispettivamente ai criteri di valutazione 1, 2 e 3 della precedente tabella, sono determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei Commissari, con riferimento ai criteri di valutazione di tipo qualitativo, sarà effettuata, in base alla griglia di valori di seguito riportata:

GRIGLIA DI VALORI	
COEFFICIENTI	ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

0	Nessun elemento fornito
0,1	Scarsi
0,2	Non significativi
0,3	Carenti
0,4	Incompleti e superficiali
0,5	Presenti ma insufficienti o non adeguati
0,6	Presenti in misura sufficiente
0,7	Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata
0,8	Completi e più che adeguati
0,9	Completi, più che adeguati e con caratteristiche particolarmente apprezzabili
1	Con caratteristiche di eccellenza

In particolare, ciascun componente della Commissione attribuirà – in base alla tabella di cui sopra – un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun elemento di valutazione. Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di valutazione. Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in riferimento a ciascun concorrente.

Il punteggio massimo relativo agli elementi di valutazione 1, 2 e 3 sarà attribuito all'Offerta che meglio risponderà alle specifiche oggettive esigenze organizzative e qualitative della Stazione Appaltante, secondo gli elementi di valutazione riportati nella griglia per la valutazione delle offerte; più specificatamente si precisa che:

- in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 1 della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione della qualità, della adeguatezza e completezza della metodologia esposta rispetto a quanto previsto dall'espletamento del servizio per il recupero, la custodia e la vendita dei veicoli, tenendo conto della dotazione tecnica dell'operatore e della distribuzione dello stesso sul territorio;

- in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 2 della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle procedure descritte dall'operatore per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse allo stato dei veicoli e non rientranti nello svolgimento ordinario del servizio, tenendo conto delle tempistiche di intervento proposte;

- in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 3 il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle modalità e tecniche informatiche adottate per garantire la gestione dei veicoli, tenendo conto della qualità, completezza ed innovatività delle stesse;

XX. 3. Formula per l'attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa

- Il punteggio per l'offerta economica di cui al punto 4 sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a/R_{\max}$$

dove:

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente in esame

R_a = valore offerto dal concorrente

R_{\max} = valore dell'offerta più conveniente (ribasso più alto).

- Il punteggio per l'offerta economica di cui al punto 5 sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$V_{(a)i} = (R_{\min}/R_a)$$

dove

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente in esame

R_a = valore offerto dal concorrente in esame. Qualora la percentuale di sconto offerta superi la misura massima del 30% essa sarà considerata automaticamente pari al 30%.

R_{\min} = valore dell'offerta più conveniente (ribasso più basso offerto). Non si terrà conto di valori superiori al 30%, in quanto nell'applicazione della formula il valore massimo preso a riferimento è 30.

N.B. Laddove venga offerta, in relazione all'acquisto dei veicoli, una percentuale di sconto pari allo 0%, la Commissione, al **solo** fine di garantire il funzionamento della formula matematica di attribuzione dei punteggi, procederà alla sua sostituzione con un ribasso dello 0,01%. Nelle ipotesi di ribasso percentuale pari a 0 per la custodia dei veicoli verrà attribuito all'offerta un punteggio pari a 0.

- Il punteggio per l'offerta economica di cui al punto 6 sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$V_{(a)i} = (R_{\min}/R_a)$$

dove

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente in esame

R_a = valore offerto dal concorrente in esame. Qualora la percentuale di sconto offerta superi la misura massima del 20% essa sarà considerata automaticamente pari al 20%.

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente (ribasso più basso offerto). Non si terrà conto di valori superiori al 20%, in quanto nell'applicazione della formula il valore massimo preso a riferimento è 20.

N.B. Laddove venga offerta, in relazione all'acquisto dei veicoli originariamente alienati dalla Prefettura per rottamazione, per i quali il CA ha successivamente richiesto la revisione della vendita ai fini del re immissione in circolazione, una percentuale di sconto pari allo 0%, la Commissione, al solo fine di garantire il funzionamento della formula matematica di attribuzione dei punteggi, procederà alla sua sostituzione con un ribasso dello 0,01%.

XXI. COMMISSIONE GIUDICATRICE. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti nonché dell'esame della documentazione amministrativa e, di regola, ha facoltà di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

XXII. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: La prima seduta ha luogo il giorno 5 settembre 2023 alle ore 10:00 o, in ogni caso, nell'orario che sarà tempestivamente comunicato.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 5 giorni prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

XXIII. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il responsabile unico del procedimento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il responsabile unico del procedimento provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto XVI;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

XXIV. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi ai sensi del paragrafo XXII.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le

formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo XX 2.

La commissione giudicatrice procede successivamente, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo XX e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo XXII:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.];
- c) i prezzi offerti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo VII.2. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo VII.2.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

XXV. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP **anche avvalendosi della commissione giudicatrice**, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

XXVI. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO: La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

XXVII. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti previsti dalla legge n. 241/90, dal D.Lgs. 33/2013 nonché dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

XXVIII. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero dell'Interno nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è assolutamente facoltativo ma necessario per la partecipazione alla presente procedura che, dunque, in mancanza del conferimento, dovrà considerarsi preclusa.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolari del trattamento dei dati sono l'Agenzia del Demanio, il cui Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it, e il Ministero dell'Interno; il Responsabile della protezione dei dati personali della Prefettura di Catanzaro può essere contattato all'indirizzo email protocollo.prefcz@pec.interno.it.

Si allega al riguardo “informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679”, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

XXIX. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il dott. Antonio Calenda – antonio.calenda@interno.it.

XXX. PROCEDURE DI RICORSO

Eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Catanzaro.

Prefettura – UTG di Catanzaro

Per la Prefettura
Il Viceprefetto Vicario
(Iannuzzi)

Per La Direzione Regionale
dell'Agenzia del Demanio
Il Vicedirettore Regionale
(Piscolla)



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI,
DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI
PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92**

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

- 1.** OGGETTO DEL SERVIZIO
- 1.** ATTIVITA' DI RECUPERO DEI VEICOLI E REDAZIONE DELL'INVENTARIO
- 2.** ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI VEICOLI
- 3.** TARIFFE PREVISTE PER IL RECUPERO E LA CUSTODIA DEI VEICOLI
- 4.** ALIENAZIONE DEI VEICOLI
- 5.** VALUTAZIONE PER L'ALIENAZIONE DEI VEICOLI
- 6.** OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
- 7.** STRUTTURA OPERATIVA DELL'AFFIDATARIO
- 8.** PENALI
- 9.** RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- 10.** TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 11.** DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
- 12.** CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
15. SPESE CONTRATTUALI E ONERI DIVERSI
16. VINCOLI
17. RESPONSABILITA'
18. RINVIO

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento per l'ambito territoriale indicato nel bando di gara, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli, oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. Le attività elencate dovranno essere realizzate secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e nello schema di contratto.

Art. 2 – Attività di recupero dei veicoli e redazione dell'inventario

1. Dietro espressa richiesta da parte dell'Organo Accertatore, il custode-acquirente dovrà provvedere al recupero dei veicoli da custodire nei casi in cui il proprietario o il soggetto obbligato alla custodia si rifiuti di trasferire il veicolo in luogo non soggetto al pubblico passaggio ovvero nei casi in cui pur avendo i soggetti menzionati provveduto alla custodia, sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca.

2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il custode-acquirente deve garantire:

- a) 24 ore su 24 il servizio oggetto dell'appalto e la reperibilità telefonica;
- b) l'intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato/fermato si trova, con un veicolo tecnicamente idoneo al recupero, entro 30 minuti primi dalla richiesta dell'Organo Accertatore;
- c) la presenza sul veicolo da utilizzare per il recupero di un soggetto appositamente delegato e in possesso dei requisiti per assumere gli obblighi di custodia del veicolo sequestrato/fermato, secondo le norme vigenti;
- d) qualora il veicolo sequestrato/fermato possa essere messo in condizioni di sicurezza per la circolazione (fuori dalla carreggiata), in alternativa a quanto richiesto al punto b), entro gli stessi tempi, l'intervento sul luogo in cui il veicolo si trova di un soggetto in possesso dei requisiti per assumere gli obblighi di custodia, fino al momento dell'intervento del veicolo tecnicamente idoneo al recupero presso il deposito del custode-acquirente competente;
- e) il trasporto del veicolo nel luogo stabilito per la custodia con immediatezza e comunque entro le 24 ore dall'affidamento. Nel caso di cui alla precedente lett. d), nonché nell'ipotesi di custodia temporanea ai sensi del successivo articolo 3,

AGENZIA DEL DEMANIO

comma 7, è previsto l'obbligo in capo al custode acquirente di recarsi, entro le 24 ore successive al recupero, presso l'Organo Accertatore procedente per effettuare l'aggiornamento della documentazione riguardante la custodia, ovvero, previa comunicazione telefonica all'organo procedente, presso l'ufficio di polizia più vicino al luogo di custodia per redigere un nuovo verbale di affidamento del quale deve essere inviata copia all'Organo Accertatore entro 3 giorni.

3. Per la realizzazione del servizio di recupero il custode-acquirente dovrà avvalersi di personale specializzato e di mezzi idonei al recupero aventi le caratteristiche tecniche stabilite dall'appendice IV art. 12 al Titolo I del D.P.R. 495/92. Al custode-acquirente sarà consentito di avvalersi, per l'attività di recupero, dei veicoli di altri soggetti, **qualora abbia preventivamente indicato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto per questa tipologia di attività, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.**

4. Ai fini dello svolgimento dell'attività di recupero di cui alle precedenti lettere c) e d), il custode-acquirente dovrà validamente accreditare presso le Stazioni appaltanti il personale che lo stesso intenderà utilizzare per le predette attività. A tal fine, già in sede di stipulazione del contratto, il custode-acquirente fornirà un primo elenco del personale che utilizzerà per le attività previste dal presente capitolato. Le Stazioni appaltanti dovranno essere preventivamente informate qualora intervengano variazioni del personale destinato all'espletamento di tali attività.

5. Per ogni veicolo preso in custodia il custode-acquirente dovrà compilare un'apposita scheda descrittiva dello stato del veicolo, secondo il modello allegato al presente Capitolato e provvedere a trasmetterla telematicamente unitamente alle previste n. cinque (5) fotografie entro le successive 48 ore, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro e all'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Catanzaro. La mancata trasmissione della predetta scheda descrittiva entro il termine sopra previsto (48 ore) sospende il decorrere degli oneri di custodia a carico delle Stazioni Appaltanti ovvero il decorrere del periodo di franchigia previsto al successivo art.6, comma 7, del presente Capitolato.

6. Le Stazioni appaltanti si riservano la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di ispezionare, in qualsiasi momento, i luoghi adibiti a depositerie gestiti dal custode acquirente per l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato.

7. Nei casi in cui tra le schede predisposte e inviate dal custode-acquirente alle Stazioni appaltanti e il verbale redatto dall'Organo Accertatore vi sia palese incongruenza in ordine ai dati e alla descrizione dello stato di fatto del veicolo le stesse potranno avviare una procedura di verifica. Qualora dall'esito della predetta verifica dovesse emergere che il custode-acquirente abbia volontariamente riportato nelle schede notizie non rispondenti al vero, le Stazioni Appaltanti si riservano la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 3 – Attività di custodia dei veicoli

1. Successivamente al recupero dei veicoli il custode-acquirente dovrà provvedere alla custodia degli stessi nella/e depositerie **indicate in sede di offerta tecnica**. Queste ultime **dovranno essere ubicate nell'ambito territoriale per cui si concorre**.

2. Le depositerie debbono rispondere ai requisiti richiesti dal disciplinare di gara (capacità tecnica).

3. Annualmente il custode-acquirente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva con la quale attesti il permanere dei requisiti per lo svolgimento delle attività.

4. Il servizio di recupero e di custodia dei veicoli deve essere assicurato senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

5. Nei casi in cui il custode-acquirente non sia nelle condizioni di assumere la custodia dei veicoli per esaurimento dei posti disponibili, dovrà darne comunicazione alle Stazioni appaltanti, entro le successive 24 ore, mediante invio di una nota che contenga le seguenti indicazioni:

- data e ora della richiesta da parte dell'Organo Accertatore;
- motivi dell'impossibilità della presa in custodia del veicolo.

6. Nei casi in cui si verifichi la condizione di cui al precedente comma, il custode-acquirente potrà avvalersi dei depositi di altri soggetti **qualora abbia preventivamente indicato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto per questa tipologia di attività, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016**.

7. In via del tutto eccezionale e residuale, il custode acquirente, laddove non possa utilizzare, a causa dell'esaurimento dei posti disponibili, le proprie depositerie ovvero quelle a disposizione degli eventuali subappaltatori del servizio, potrà avvalersi in via temporanea, in subordine e previa autorizzazione della competente Prefettura, al fine di assicurare la continuità del servizio, delle c.d. "depositerie temporanee" individuate tra

AGENZIA DEL DEMANIO

quelle rientranti nell'elenco prefettizio della provincia oggetto della procedura di gara adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 571/82, secondo il criterio della maggiore vicinanza rispetto al luogo dell'accertamento e garantendo, comunque, una rotazione tra le depositerie che risultano ubicate nello stesso comune. A valle dell'autorizzazione della Prefettura dette "depositerie temporanee" dovranno essere registrate nell'apposita piattaforma digitale. In questi casi il custode-acquirente dovrà provvedere non appena possibile alla custodia definitiva del veicolo presso la propria depositaria, secondo la procedura di cui al precedente art. 2, lett. e), in quanto applicabile, dandone comunicazione all'Organo Accertatore procedente per l'aggiornamento della documentazione riguardante la custodia.

8. La nota dovrà essere inviata tramite e-mail alla casella di posta elettronica delle stazioni appaltanti concordata.

9. L'affidamento in custodia del veicolo a una delle depositerie inserite nell'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 571/1982 deve essere comunicato dal custode acquirente alle Stazioni Appaltanti. Successivamente, il custode acquirente dovrà altresì comunicare il numero di giorni in cui il veicolo è stato custodito presso la depositaria di cui al citato art. 8 ed il corrispettivo versato alla stessa per tale attività. Il custode-acquirente non potrà applicare per le citate prestazioni un ribasso superiore al venti per cento dei prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. Ai rapporti tra custode acquirente e depositaria autorizzata ex art. 8 D.P.R. 571/1982 si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del presente Capitolato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

10. Le stazioni appaltanti sono esenti da ogni responsabilità riferita al trasporto, alla custodia e alla conservazione delle merci rinvenute nei veicoli oggetto di sequestro, fermo e confisca amministrativa per violazione del Codice della Strada di cui alla presente procedura.

Art. 4 – Tariffe previste per il recupero e la custodia dei veicoli

1. Le tariffe previste per il recupero e custodia dei veicoli sono le seguenti:

TABELLA A

Veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate: orario diurno 06.00 – 22.00; orario notturno 22.00 – 05.59; festivo 00.01 – 24.00. Diritto di chiamata € 11,61 diurno; € 15,08 notturno o festivo. Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 17,40

diurno; € 22,62 notturno o festivo. indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) € 2,50 diurno; € 3,25 notturno o festivo.

Tariffa massima giornaliera per la custodia € 3,00.

TABELLA B

Veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate: orario diurno 06.00 – 22.00; orario notturno 22.00 – 05.59 e festivo 00.01 – 24.00. Diritto di chiamata € 14,50 diurno; € 18,85 notturno o festivo. Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 29,00 diurno; € 37,70 notturno e festivo. Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) € 2,90 diurno; € 3,77 notturno e festivo.

Tariffa massima giornaliera per la custodia € 5,00.

2. Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate si applicheranno le stesse tariffe della TABELLA B aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva del veicolo da prelevare-transportare.

3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di recupero, per massa si intende la massa complessiva a pieno carico mentre per le tariffe relative alla custodia, per massa si intende la massa a vuoto.

4. Per il recupero dei velocipedi, ciclomotori e dei motoveicoli si applicano le tariffe previste per i veicoli fino a 1,5 tonnellate, mentre per la loro custodia le medesime sono ridotte al 50 per cento.

5. Le tariffe di custodia sono ridotte di due terzi a partire dal sessantesimo giorno di custodia. In ogni caso il custode-acquirente ha l'obbligo di comunicare alle Stazioni appaltanti l'eventuale superamento del cinquantesimo giorno di giacenza dei veicoli custoditi. La mancata comunicazione, in via telematica, entro le successive settantadue (72) ore, decorrenti dall'eventuale superamento del cinquantesimo giorno di giacenza dei veicoli, determinerà la sospensione dal cinquantunesimo giorno degli oneri di custodia a carico delle Stazioni Appaltanti ovvero il decorrere del periodo di franchigia previsto al successivo art.6, comma 7, del presente Capitolato.

6. Le tariffe previste per il recupero dei veicoli (diritto di chiamata, operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo, indennità chilometrica) non sono soggette a ribasso.

6. bis. Al trasgressore che ritira il veicolo presso le depositerie vengono applicate le medesime tariffe riconosciute alle Stazioni appaltanti o eventualmente inferiori. Del ritiro del veicolo dovrà essere data immediata notizia alle Stazioni appaltanti.

Art. 5 – Alienazione dei veicoli

1. Il custode-acquirente ha l'obbligo di acquistare, anche ai soli fini della rottamazione, i veicoli sottoposti:

- a sequestro amministrativo, nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 8 dell'art. 213 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.;
- a fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 214 del D. Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.;
- a confisca.

2. Le operazioni di acquisto dei veicoli da parte dei custodi-acquirenti sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

3. L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente si perfeziona, a seconda dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, con la dichiarazione di cessione da parte del Prefetto ovvero, nei casi di confisca, con la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del Demanio.

4. Dal perfezionarsi dell'alienazione, nessun onere e spesa di custodia a carico delle Stazioni appaltanti saranno dovuti al custode-acquirente; quest'ultimo, invece, sarà tenuto al pagamento del prezzo del veicolo alienato determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.

5. Nel caso in cui il veicolo venga alienato dal Prefetto al custode-acquirente, quest'ultimo dovrà corrispondere il prezzo del veicolo a lui alienato entro 60 giorni dalla dichiarazione del Prefetto mediante versamento su un autonomo conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato.

6. Nel caso in cui il veicolo venga alienato al custode-acquirente dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, quest'ultimo dovrà corrispondere all'Erario, mediante versamento sul capitolo che sarà indicato in sede di stipulazione del contratto, il prezzo del veicolo a lui alienato entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di alienazione.

7. Dell'avvenuto pagamento il custode-acquirente dovrà darne pronta comunicazione alle Stazioni appaltanti, anche in via telematica.

8. Il pagamento del prezzo da parte del custode-acquirente sarà subordinato alla effettiva disponibilità del veicolo.

9. In entrambe le ipotesi sopra descritte, la comunicazione del prezzo di vendita al custode-acquirente avverrà con le modalità descritte al successivo punto 6.5 e 6.6).

10. Restano esclusi dall'obbligo di acquisto i veicoli dissequestrati e non ritirati dagli aventi diritto entro i termini di legge, inizialmente oggetto di sequestro amministrativo in vigore del contratto. Tali veicoli verranno gestiti, anche ai soli fini della rottamazione, dalle Stazioni Appaltanti mediante altra procedura. Per tali mezzi oltre alle spese di recupero previste al precedente art. 4 del presente Capitolato verranno remunerati gli oneri di custodia maturati sino alla data di dissequestro secondo le tariffe previste nell'offerta economica formulata dall'Operatore Economico in sede di gara, mentre dal giorno successivo al dissequestro sino alla data di effettiva uscita degli stessi dal deposito verranno applicate le cc.dd. "Tariffe Prefettizie" vigenti nell'ambito territoriale oggetto dell'appalto. Il Custode-acquirente ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione alla restituzione del veicolo, rilasciata dal competente Ufficio, l'eventuale mancato ritiro del mezzo da parte dell'avente diritto. Decorso tale termine, nel caso di mancata tempestiva comunicazione, non saranno liquidati i compensi per la custodia decorrenti dalla data di dissequestro. Entro lo stesso termine il Custode dovrà comunicare l'effettiva riconsegna del veicolo all'avente diritto.

Art. 6 – Valutazione per l'alienazione dei veicoli

1. Il prezzo di alienazione dei veicoli da demolire è stabilito in base alla quotazione pubblicata dalla Camera di Commercio di Milano - con riferimento alla voce 110 (riferita ai veicoli bonificati) a cui viene applicata una riduzione del 37,3% (trentasette,3 per cento) in caso di veicoli da bonificare - tenendo conto delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nell'elenco di seguito riportato.

2. I veicoli da demolire sono divisi nelle seguenti categorie:

- A. veicoli completi, immatricolati da almeno dieci anni, non suscettibili di valutazione economica sulla base dei criteri di cui al successivo punto 6.4);
- B. veicoli privi di parti rilevanti o strutturalmente modificati;
- C. veicoli gravemente incidentati;
- D. veicoli bruciati;
- E. veicoli a due o tre ruote con cilindrata inferiore a cc.125, immatricolati da almeno cinque anni, non suscettibili di valutazione economica sulla base dei criteri di cui al successivo punto 6.4);



- F. roulottes e altri veicoli non riciclabili. E' da intendersi "non riciclabile" qualsiasi veicolo costituito principalmente da materiale plastico o non ferroso e, in ogni caso, sprovvisto di propulsore.
- G. veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 che non risultano d'interesse storico-collezionistico di cui all'art. 60 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e ss.mm.ii.
- H. ciclomotori e motoveicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 0, Euro 1 che non risultano d'interesse storico-collezionistico di cui all'art. 60 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e ss.mm.ii.

3. Il peso dei suddetti veicoli viene forfettariamente stabilito in:

- Kg. 700 per i veicoli completi;
- Kg. 500 per i veicoli privi di parti rilevanti;
- Kg. 500 per i veicoli gravemente incidentati;
- Kg. 50 per i veicoli bruciati;
- Kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati;
- Kg. 50 per i veicoli non riciclabili.

4. Il prezzo di alienazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, è calcolato sulla base delle quotazioni riportate in almeno una rivista specializzata e qualificata del settore che verrà indicata all'Operatore Economico (tariffa utilizzata dai concessionari per ritiro veicoli). Da tale valore sarà detratto l'ammontare della percentuale di sconto che il custode-acquirente avrà offerto. Nel caso in cui non sia possibile ricorrere a tale quotazione, si procederà a una valutazione del veicolo con le modalità previste nel contratto.

4.1 Nell'ipotesi di veicoli oggetto di sequestro e fermo amministrativo in giacenza presso la depositaria del Custode acquirente, originariamente alienati dalla sola Stazione Appaltante Prefettura per rottamazione, ove il cennato Custode dovesse motivatamente richiedere, entro sette (7) giorni dalla ricezione del provvedimento di alienazione, la revisione della vendita ai fini della reimmissione in circolazione, e tale richiesta fosse accolta, al prezzo di alienazione determinato sulla base dei criteri di cui al precedente punto 6.4), potrà essere applicato un'ulteriore percentuale di sconto che il Custode acquirente avrà offerto in sede di gara.

5. Il Prefetto competente comunicherà, contestualmente alla dichiarazione di alienazione, il prezzo di vendita del veicolo.
6. Analogamente l'Agenzia del Demanio provvederà, contestualmente alla determinazione all'alienazione, a comunicare al custode-acquirente il prezzo di vendita del veicolo.
7. L'Agenzia del Demanio comunicherà in via telematica la determinazione all'alienazione al custode-acquirente entro 5 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di confisca da parte del Prefetto. Per tale periodo nulla sarà dovuto a titolo di oneri e spese di custodia al custode-acquirente.

Art. 7– Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. Il custode-acquirente s'impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti emanati in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, infortunistica e previdenza, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. Il custode-acquirente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Capitolato e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il custode-acquirente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più a esse associato.
3. Il custode-acquirente si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. Il custode-acquirente si impegna a trasmettere alle Stazioni appaltanti, a richiesta delle stesse:
 - copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
 - copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.
5. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione/recesso del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 8 – Struttura operativa dell'affidatario

1. Al custode-acquirente sarà consentito, successivamente alla stipula del contratto, di potenziare la propria struttura operativa con nuove aree di deposito di cui abbia la disponibilità purché rispondenti ai requisiti prescritti dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal contratto. L'utilizzo di aree di deposito diverse da quelle indicate in sede di gara è comunque subordinato all'assenso delle Stazioni appaltanti, che verrà rilasciato previa presentazione, da parte del custode-acquirente, di documentazione idonea ad attestare la conformità dell'area ai requisiti richiesti ed il titolo in base al quale il custode-acquirente dispone della stessa.
2. Non sarà possibile integrare o sostituire con nuovi soggetti gli affidatari del servizio rispetto a quello o a quelli definiti in sede di gara, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 7-bis, 17, 18 e 19, e dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 – Penali

1. Le Stazioni appaltanti potranno disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
2. Le penali saranno applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi previste nel presente capitolato. Tali condizioni possono riferirsi:
 - a) al mancato svolgimento delle attività;
 - b) al ritardo nella loro esecuzione;
 - c) al mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto;
 - d) al ritardo o al mancato versamento delle somme dovute.
3. Per mancato svolgimento delle attività o ritardo nella loro esecuzione si intendono quelli non giustificati o non sanati da sospensioni o proroghe accordate dalle Stazioni appaltanti ed esclusivamente imputabili al prestatore del servizio o da questi provocate.
4. Per mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto si fa riferimento sia a quelli espressamente indicati come requisiti nel presente capitolato, sia quelli oggetto di determinazione contrattuale.
5. Per le ipotesi sopra descritte alle lettere a) e c), le penali saranno applicate, previa contestazione in forma scritta dell'addebito da parte delle Stazioni Appaltanti, in misura da determinarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento. L'importo della penale non potrà comunque essere superiore al 10% del corrispettivo dovuto al Custode Acquirente

per l'attività non svolta o in relazione alla quale non sono stati raggiunti gli obiettivi di livello di servizio offerto.

6. In ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio (lett. b), al custode acquirente sarà applicata una penale nella misura massima del 5% dell'importo dovuto per l'attività eseguita in ritardo.

In ipotesi di mancato versamento delle somme dovute (lett. d), le Stazioni Appaltanti applicheranno una penale in misura pari al 5% del valore del veicolo qualora il pagamento avvenga nel corso del primo mese di ritardo; un'ulteriore penale del 5% - sempre rispetto al valore del veicolo - verrà applicata, in aggiunta alla precedente, qualora il pagamento avvenga nel corso del secondo mese di ritardo. Il ritardo superiore a due mesi costituisce inadempimento contrattuale che comporta l'escussione dell'importo dovuto dalla cauzione versata, previa comunicazione al custode-acquirente.

7. Il custode-acquirente sarà soggetto all'applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo contrattuale, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o degli obblighi non adempiuti.

8. La rifusione delle spese sostenute dalle Stazioni appaltanti per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali del custode-acquirente, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione ovvero ci si rivarrà sulla cauzione.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. Le Stazioni appaltanti potranno inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:

- a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida ai sensi del comma 1;
- b) venir meno dei requisiti prescritti per l'affidamento e l'esecuzione del servizio;
- c) mancato rispetto degli adempimenti annuali di cui al precedente art. 3;
- d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva;

- e) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- f) cessione a terzi del contratto;
- g) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia del Demanio;
- h) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.

3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando le Stazioni appaltanti comunichino per iscritto con raccomandata A/R al custode-acquirente di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'appaltatore il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui all'articolo precedente.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, il custode-acquirente si obbliga a utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa il cui numero sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. Il custode-acquirente si impegna a comunicare alle Stazioni appaltanti, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. Il custode-acquirente si obbliga, altresì, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. Il custode-acquirente si impegna a dare immediata comunicazione alle Stazioni appaltanti, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Il custode-acquirente si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alle Stazioni appaltanti, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/10.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 12 – Disposizioni antimafia

1. L'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti del custode-acquirente, nonché nei confronti dei singoli soggetti accreditati presso le Stazioni appaltanti, come previsto all'art. 2 del presente capitolato, non devono sussistere provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

2. Il custode-acquirente comunicherà alle Stazioni appaltanti:

- l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti, definitivi o provvisori, nei riguardi dello stesso e del personale accreditato;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

3. Il contratto sarà risolto di diritto, fatta salva la facoltà delle Stazioni appaltanti procedenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti, ove, nel corso della sua esecuzione, fossero emanati provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna, ai sensi della legislazione antimafia, nei confronti del custode-acquirente.

Art. 13 - Cessione del contratto e dei crediti.

1. È fatto assoluto divieto al custode-acquirente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

2. La cessione, da parte del custode acquirente, dei crediti derivanti dal contratto può avvenire nelle forme e nei limiti di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

AGENZIA DEL DEMANIO

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero dell'Interno nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è assolutamente facoltativo ma necessario per la partecipazione alla presente procedura che, dunque, in mancanza del conferimento, dovrà considerarsi preclusa.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolari del trattamento dei dati sono l'Agenzia del Demanio, il cui Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it, e il Ministero dell'Interno; il Responsabile della protezione dei dati personali della Prefettura di Catanzaro può essere contattato all'indirizzo email protocollo.prefcz@pec.interno.it.

Art. 15 – Spese contrattuali e oneri diversi

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipula del contratto, come pure ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Art. 16– Vincoli



1. Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l'aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre vincolano le Stazioni appaltanti solo con la stipula del contratto.

Art. 17 – Responsabilità

1. Qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico del custode acquirente, che si impegna a mantenere le Stazioni appaltanti indenni da ogni responsabilità.

Art. 18 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificamente dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal presente capitolato tecnico, dallo schema di contratto si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

Per la Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Catanzaro

Per l'Agenzia del Demanio -
Direzione Regionale Calabria

Il Viceprefetto Vicario
(Iannuzzi)

Il Vicedirettore Regionale
(Piscolla)

Allegato A

SCHEDA DESCRITTIVA

Si riportano gli elementi della scheda tecnico-descrittiva che comprovano l'effettivo stato d'uso del veicolo al momento della consegna/presa in custodia:

- targa;
- tipo veicolo;
- data entrata deposito;
- motivo del deposito;
- numero verbale;
- carrozzeria anteriore;
- carrozzeria posteriore;
- carrozzeria superiore;
- carrozzeria laterale destra;
- carrozzeria laterale sinistra;
- motore;
- pneumatici;
- ruota di scorta;
- faro anteriore destro;
- faro anteriore sinistro;
- faro posteriore destro;
- faro posteriore sinistro;
- batteria;
- selleria;
- libretto di circolazione;



MINISTERO
DELL'INTERNO



AGENZIA DEL DEMANIO

- airbag;
- lunotto;
- parabrezza;
- finestrini;
- n. 5 immagini fotografiche del veicolo in formato digitale.